



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1301 c.o.m.

Avanzamento al grado di caporale o corrispondenti

I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale o corrispondente, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

Versione in vigore dal 8 maggio 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 26 febbraio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	XV — Avanzamento dei graduati e militari di truppa
Sezione	I — Avanzamento dei militari di truppa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1301-avanzamento-al-grado-di-caporale-o-corrispondenti/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it